

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE PESCARA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI PESCARA

Avv. Maria Caprara

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 4775/2022 promosso da:

RICORRENTE

contro:

RESISTENTE

OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale del 11.04.2023.

IN FATTO ED IN DIRITTO

La ricorrente ha proposto opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione n.

del emessa dalla resistente nei suoi confronti, quale proprietaria del
veicolo targato a seguito di rigetto del ricorso amministrativo avverso il
verbale di contestazione n. elevato in data dalla Stazione
Carabinieri di per la contestata infrazione dell'art. 141/3-8 del
C.d.S. poichè "ometteva di regolare la velocità nell'attraversamento di un centro
abitato", come si legge nel provvedimento opposto, prodotto da entrambe le parti.



Sentenza n. 472/2023 pubbl. il 20/07/2023 RG n. 4775/2022 Sentenza n. cronol. 4959/2023 del 20/07/2023

Ha eccepito la carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione provvedimento, lamentando la circostanza che l'ente opposto si sarebbe limitato ad una mera clausola di stile, richiamando apoditticamente le deduzioni dell'organo accertatore senza effettuare un esame delle argomentazioni esposte in sede di ricorso e di audizione personale e senza alcun vaglio di tali deduzioni.

Ha inoltre contestato la circostanza che nel verbale di contestazione mancasse la precisa indicazione del luogo dell'infrazione, con conseguente lesione del diritto di difesa.

Si è costituita la resistente contrastando punto per punto l'avversa domanda ed insistendo per la conferma del provvedimento opposto, sull'assunto che nessuna nullità può farsi derivare dalla motivazione per relazionem e che comunque il luogo dell'infrazione era facilmente deducibile, stante la lunghezza estremamente ridotta della strada in oggetto.

In assenza di istanze istruttorie, precisate le conclusioni ed autorizzato il deposito di memorie conclusionali, la causa è stata decisa nella udienza del 11.04.2023 mediante lettura immediata del dispositivo in udienza.

Il ricorso risulta fondato ed andrà pertanto accolto.

Con il primo motivo, infatti, la ricorrente ha lamentato la illogicità e contraddittorietà della motivazione.

Dall'esame del provvedimento emerge che in effetti nello stesso risultano richiamate e fatte proprie le deduzioni dell'organo accertatore come parte integrante del provvedimento.

Precisato che è da ritenersi legittima la motivazione per relationem, va osservato che le deduzioni, in quanto parte essenziale della motivazione, devono comunque essere sottoposte al vaglio del giudicante al fine di verificarne la logicità e coerenza.

Nel caso di specie, tali qualità non appaiono rinvenibili.

Ed infatti, come correttamente rilevato dalla ricorrente, nelle deduzioni in oggetto i militi fanno riferimento a precise circostanze di tempo che non trovano alcun riscontro reale, ed in particolare la presenza sulle strisce pedonali di studenti diretti



Sentenza n. 472/2023 pubbl. il 20/07/2023 RG n. 4775/2022 Sentenza n. cronol. 4959/2023 del 20/07/2023

a scuola in una giornata, quale quella domenicale (13.03.2022) nella quale una tale evenienza è del tutto da escludere.

Va inoltre considerato che nel provvedimento opposto nessuna argomentazione risulta addotta in ordine ai motivi di rigetto delle argomentazioni contenute nel ricorso amministrativo.

In conclusione, del tutto incomprensibile risulta l'iter logico-giuridico che ha condotto l'ente opposto ad emettere il provvedimento opposto, che andrà pertanto ritenuto illegittimo e come tale annullato.

Le spese, liquidate in dispositivo in ragione della sorte capitale, della qualità delle questioni trattate e della complessiva opera professionale svolta, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando quale Giudice di Pace sulla domanda proposta, ogni contraria eccezione, domanda e difesa disattesa;

così decide:

accoglie il ricorso;

annulla per l'effetto il provvedimento impugnato e la relativa sanzione; condanna la resistente alla rifusa delle spese di giudizio, che liquida in complessivi €. 177,00 di cui €. 43,00 per spese, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA nella misura di legge.

La presente sentenza è immediatamente esecutiva, come per legge.

Così deciso in Pescara in data 11.04.2023

Il Giudice di Pace (Avv. Maria Caprara)

